

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2018, n. 1164

Accordo tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1, c. 166 - che ha attribuito all'INAIL la competenza in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;

Visto il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", il quale ridefinisce le competenze in materia di servizi al lavoro e, in particolare, all'Articolo 1 istituisce la "Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", costituita da soggetti pubblici e privati, tra i quali le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro, denominate centri per l'impiego, e l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;

Visto il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità", il quale dispone misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e, in particolare, all'articolo 1 prevede la "promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa incarico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;

Vista la Legge regionale 28/2018 con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che prevedono, entro il 30 giugno 2018, il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego;

Considerato che la Regione Toscana si è quindi dotata di una normativa che ha recepito le finalità della riforma nazionale dei servizi e delle politiche attive del lavoro, confermando la scelta già fatta con la L.R. 59/2014,

relativamente all'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 604 del 8/06/2018 è stata costituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

Vista la Legge regionale 32/2002, come modificata dalla citata l.r. 28/2018, la quale all'art. 21 quater, comma 1, lettera o) stabilisce che l'Agenzia ARTI, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015, svolge, tra le altre, la funzione di gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

Richiamata la Delibera del 18 giugno 2015 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL, che ha approvato le "Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo;

Richiamato il Regolamento INAIL "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" dell'11 luglio 2016 e le successive circolari INAIL n.51 del 30 dicembre 2016 e n. 30 del 25 luglio 2017, che disciplinano gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro e l'inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta;

Dato atto che:

1. sussiste una convergenza di interessi tra Regione Toscana e INAIL per porre in essere una collaborazione volta all'esigenza di "fare rete" tra istituzioni che concorrano a comuni obiettivi di salute e reinserimento lavorativo;

2. l'inserimento lavorativo dei soggetti in situazione di difficoltà costituisce un aspetto cruciale del più ampio processo di inclusione, reinserimento sociale e promozione del benessere e si configura, quindi, quale linea di intervento chiave per le politiche sociali;

3. il quadro altamente differenziato della normativa e dei soggetti/Istituzioni competenti per la presa in carico degli interessati (sanitario, sociale, lavoro ecc...) rende necessario promuovere strumenti condivisi che, a livello regionale e territoriale, mettano in comune strategie, risorse e metodologie di lavoro volte a favorire percorsi individualizzati di inserimento lavorativo;

Ritenuto opportuno pertanto adottare un Accordo tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL per porre in essere azioni dirette a favorire l'inserimento lavorativo degli infortunati sul lavoro del territorio toscano e promuovere ed estendere modalità operative di lavoro condivise a tutto il territorio della regione;

Visto lo schema di Accordo tra Regione Toscana e

Direzione Regionale INAIL, di cui all'allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale, in particolare, si conviene di indirizzare le attività comuni verso le seguenti materie:

- formazione reciproca del rispettivo personale coinvolto;
- campagne di comunicazione mirate al reinserimento lavorativo;
- integrazione dei Servizi di sportello al pubblico tra i due Enti;
- analisi congiunta delle liste di collocamento per individuare le modalità operative di servizio integrato;

Dato atto che:

1. l'Accordo oggetto del presente provvedimento non prevede oneri economici a carico delle parti;
2. l'Accordo ha validità per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per espressa volontà delle parti contraenti;
3. la collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata dell'Accordo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste;
4. i membri della Regione Toscana saranno individuati, anche tra i dipendenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), da parte del Direttore della competente Direzione Lavoro;
5. all'Accordo sarà operativamente dato seguito anche per il tramite dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) nell'ambito della richiamata funzione di gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

Dato atto che l'Accordo oggetto del presente provvedimento non prevede oneri economici a carico delle parti e che pertanto non vi sono ricadute sul bilancio regionale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 26 settembre 2018;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta dell'11 ottobre 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL, di cui all'allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale, in particolare, si conviene di indirizzare le attività comuni verso le seguenti materie:

- formazione reciproca del rispettivo personale coinvolto;
- campagne di comunicazione mirate al reinserimento lavorativo;
- integrazione dei Servizi di sportello al pubblico tra i due Enti;
- analisi congiunta delle liste di collocamento per individuare le modalità operative di servizio integrato;

2. di stabilire che:

- l'Accordo ha validità per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per espressa volontà delle parti contraenti;
- la collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata dell'Accordo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste;
- i membri della Regione Toscana saranno individuati, anche tra i dipendenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), da parte del Direttore della competente Direzione Lavoro;

3. di dare atto che l'Accordo oggetto del presente provvedimento non prevede oneri economici a carico delle parti e che pertanto non vi sono ricadute sul bilancio regionale;

4. di incaricare la competente Direzione Lavoro di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento anche per il tramite dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), nell'ambito della richiamata funzione di gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



ACCORDO IN MATERIA DI REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO

La Regione Toscana Direzione Lavoro con Sede in Via Pico della Mirandola7/r,50122 Firenze rappresentata dal Dr.ssa Francesca Giovani in qualità di Direttore, domiciliato per la carica come sopra.

INAIL-Direzione Regionale Toscana con sede e domicilio fiscale in Via Bufalini n.7, 50122 Firenze C.F. 01165400589 e P. IVA 00968951004 legalmente rappresentata dal Dott. Giovanni Asaro, in qualità di Direttore regionale, domiciliato per la carica come sopra.

PREMESSO CHE

- La legge 23 dicembre 2014 n. 190 art.1, c.166 – ha attribuito all'INAIL la competenza in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- La Delibera del 18 giugno 2015 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL ha approvato le" Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo;
- Il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n.150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" ridefinisce le competenze in materia di servizi al lavoro e, in particolare, all'Articolo 1 istituisce la "Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", costituita da soggetti pubblici e privati, tra i quali le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro, denominate centri per l'impiego, e l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- Il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n.151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" dispone misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e, in particolare, all'articolo 1 prevede la "promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa incarico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
- Il Regolamento INAIL "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" dell'11 luglio 2016 e le

successive circolare INAIL n.51 del 30 dicembre 2016 e circolare n. 30 del 25 luglio 2017 disciplinano gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro e l'inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta;

- La Legge regionale 28/2018 ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che prevedono, entro il 30 giugno 2018, il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego;
- La delibera della Giunta Regionale n. 604 del 8/06/2018 ha costituito l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);
- La Legge regionale 32/2002, come modificata dalla citata l.r. 28/2018, all'art. 21 quater, comma 1, lettera o) stabilisce che l'Agenzia ARTI, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015, svolge, tra le altre, la funzione di gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

CONSIDERATO CHE

Sussiste una convergenza di interessi dei soggetti firmatari per porre in essere una collaborazione volta all'esigenza di "fare rete" tra istituzioni che concorrano a comuni obiettivi di salute e reinserimento lavorativo;

L'inserimento lavorativo dei soggetti in situazione di difficoltà costituisce un aspetto cruciale del più ampio processo di inclusione, reinserimento sociale e promozione del benessere e si configura, quindi, quale linea di intervento chiave per le politiche sociali;

Da anni la strategia europea per l'occupazione sollecita, in questo ambito, l'adozione di misure che combattano gli ostacoli all'ingresso e/o al reingresso dei soggetti esclusi dal mondo del lavoro. A tal fine viene sottolineata la necessità di collegare gli indirizzi e gli strumenti delle politiche sociali e sociosanitarie con gli indirizzi e gli strumenti delle politiche del lavoro e della formazione;

Il quadro altamente differenziato della normativa e dei soggetti/Istituzioni competenti per la presa in carico degli interessati (sanitario, sociale, lavoro ecc...) rende necessario promuovere strumenti condivisi che, a livello regionale, provinciale e distrettuale, mettano in comune strategie, risorse e metodologie di lavoro intersistemiche volte a favorire percorsi individualizzati di inserimento lavorativo.

RITENUTO OPPORTUNO

Adottare un Accordo operativo per poter dar corso su tutto il territorio regionale ad azioni da svolgere in sinergia per le finalità sopra richiamate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Con il presente Accordo le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che competono a ciascuno, condividono le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Le parti concordano di collaborare a sostegno di azioni dirette a favorire l'inserimento lavorativo degli infortunati sul lavoro del territorio toscano e di promuoverlo e di estenderlo con modalità operative di lavoro a tutto il territorio della regione.

Art. 3

Le modalità operative e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente concordate nel rispetto del presente Atto.

Saranno dirette a stabilire forme di collaborazione strutturate tra Inail e Regione.

In particolare si conviene sin da subito di indirizzare le attività comuni verso le seguenti materie:

- .Formazione reciproca del rispettivo personale coinvolto;
- .Campagne di comunicazione mirate al reinserimento lavorativo;
- .Integrazione dei Servizi di sportello al Pubblico tra i due Enti;
- .Analisi congiunta delle liste di collocamento per individuare le modalità operative di servizio integrato.

Art. 4

La collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata dell'Accordo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.

Art. 5

Le parti concordano che ogni territorio, considerata la propria specifica peculiarità attiverà, qualora se ne ravvisi la necessità nell'ambito della ricerca delle più ampie sinergie, la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa con le parti firmatarie.

Art. 6

Il presente Accordo non prevede oneri economici a carico delle parti.

Art. 7

Il presente accordo ha validità per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per espressa volontà delle parti contraenti.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA

Le parti sono consapevoli che i dati che verranno trattati nell'espletamento del presente protocollo sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.

PER LA REGIONE TOSCANA

PER INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA